

Spettabile

Banca d'Italia

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

Divisione Regolamentazione I

via Milano 53, 00184, Roma

Via pec a : ram@pec.bancaditalia.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI IN MERITO AL PROVVEDIMENTO INERENTE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Le carte prepagate emesse da Edenred Italia Fin sono qualificabili come “**carte aziendali**” (o c.d. “**carte corporate**”), così come definite dall’articolo 2, numero 6) del Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, ossia: “*qualsiasi strumento di pagamento basato su carta emesso a favore di imprese o enti del settore pubblico o professionisti per uso limitato alle spese aziendali in cui i pagamenti effettuati con le carte in questione sono imputati direttamente al conto dell’impresa o dell’ente del settore pubblico o del professionista*”.

Pertanto, a livello comunitario, la carta aziendale emessa per finalità esclusivamente legate all’attività imprenditoriale o professionale del cliente che la richiede e la utilizza, viene chiaramente distinta dalla “*carta consumer*”, emessa per una clientela privata e destinata ad un utilizzo per finalità legate alla via privata del titolare. Tuttavia, all’interno della regolamentazione antiriciclaggio (tipicamente trasversale), si osserva che tale distinzione non è stata presa adeguatamente in considerazione, con la conseguenza che gli emittitori di carte prepagate corporate sono tenuti a seguire le medesime prescrizioni previste per le carte prepagate consumer, strumenti questi ultimi utilizzati dalla singola persona fisica titolare per le finalità personali più diversificate e aventi natura profondamente differente rispetto a quella sottesa all’emissione delle carte prepagate corporate.

Diverso è anche il profilo di rischio del prodotto carta corporate rispetto alla carta consumer, dato che, nel caso della carta corporate, (i) l’origine dei fondi è sempre nota, (ii) lo scopo del rapporto è sempre lo stesso (ovvero di sostituire l'erogazione di anticipi di cassa a dipendenti e collaboratori agevolando la rendicontazione delle spese aziendali) e (iii) il cliente e il suo legale rappresentante sono sempre e comunque identificati.

In particolare si osserva che nell’attuale formulazione del decreto antiriciclaggio 231/2007, a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs 90/2017, vengono distinti gli strumenti di moneta elettronica ritenuti a basso rischio, perché rispettano cumulativamente le condizioni di cui all’art.23 comma 3 da a) a f) del decreto antiriciclaggio.

A tal proposito si osserva che il provvedimento attualmente in consultazione emesso dall’Autorità di Vigilanza, per le *carte corporate*, non prevede l’esonero dall’attività di adeguata verifica, come tra l’altro in altri Stati membri dell’Unione Europea (come per esempio in Francia) ma prevede la possibilità di adottare alcune tra le misure di adeguata verifica semplificata elencate direttamente dalla Banca D’Italia nel Provvedimento stesso.

Per esempio i destinatari possono identificare il cliente e l'eventuale esecutore mediante acquisizione dei dati identificativi prima dell'apertura del rapporto, rinviando l'acquisizione di copia del documento d'identità al momento dell'attivazione dello strumento o alla prima operazione di avaloramento dello stesso, oppure le altre misure si limitano a prevedere:

- una modulazione dei tempi di esecuzione delle attività ai fini dell'identificazione del cliente o del titolare effettivo, ad esempio attraverso l'immediata raccolta dei dati identificativi prima dell'apertura del rapporto e il rinvio fino a un massimo di 30 giorni dell'effettiva acquisizione della copia;
- una riduzione della quantità di informazioni da raccogliere, per esempio prevedendo che la dichiarazione del titolare effettivo sia effettuata acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità, oppure l'utilizzo di presunzioni nell'individuazione di scopo o natura del rapporto laddove il prodotto offerto sia destinato ad uno specifico utilizzo;
- una riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell'adeguata verifica, prevedendo che l'aggiornamento sia condotto al ricorrere di specifiche circostanze (ad esempio l'apertura di un nuovo rapporto. L'aggiornamento dei dati deve essere condotto ad ogni modo ogni 5 anni;
- una riduzione della frequenza dell'aggiornamento delle analisi funzionali al monitoraggio del rapporto, ad esempio prevedendo che il controllo costante abbia ad oggetto solo quelle al di sopra di una certa soglia, che deve essere di importo coerente con lo scopo e la natura del rapporto.

A nostro avviso, nella realtà "corporate", l'attuazione di tali misure semplificate si presenta in ogni caso esuberante rispetto alla necessità di prevenire la possibilità che detti strumenti vengano utilizzati per finalità di riciclaggio o terrorismo, ove: in ogni caso vengono sempre identificati sia la società cliente che il legale rappresentante e il titolare effettivo, è sempre noto lo scopo e la natura del rapporto nonché l'origine dei fondi e il rischio è legato non all'operatività della singola carta ma all'operatività della globalità delle carte in possesso del cliente, indipendentemente dal soggetto delegato a operare con le stesse.

Attuando le "misure semplificate" così come previste da codesta Autorità, anche il soggetto delegato a operare sul rapporto (colui che avrà la materiale disponibilità della carta) dovrà essere indentificato magari a distanza di 30 giorni rispetto all'approvazione dell'ordine delle carte (circostanza oltretutto di difficile attuazione nel mondo corporate dato che è più semplice e agevole richiedere i documenti identificativi al momento dell'approvazione degli ordini carte che sono solitamente massivi) ma in ogni caso dovrà essere identificato, dato che la definizione di "esecutore" riportata nell'art. 1 comma 2 lettera p) dell'attuale decreto antiriciclaggio e al punto 11) delle Definizioni del Provvedimento in consultazione si riferiscono sia al soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente che al soggetto cui sono conferiti poteri di rappresentanza, facendo rientrare in tale dicitura sia i titolari delle singole carte che i legali rappresentanti delle società.

In sostanza, nel mondo corporate, dove non esiste per definizione una carta completamente anonima e dove il rischio è legato sempre e comunque al cliente per cui nel monitoraggio continuo viene valutata l'operatività complessiva di tutte le carte in possesso dello stesso e non solo l'operatività della singola carta fine a sé stessa, non si ha la possibilità di adottare alcuna misura semplificata di adeguata verifica tra quelle elencate, dato che le misure postulate nella regolamentazione tuttora in consultazione non sono applicabili per le motivazioni sopra esposte.

Ad avviso di chi scrive sarebbe stato molto più coerente con il contesto giuridico ed operativo suesposto definire misure specifiche per il prodotto "carta prepagata corporate", considerandolo un prodotto diverso rispetto al prodotto "carta prepagata consumer", visto il loro profilo di rischio sicuramente ridotto. Ciò soprattutto nella considerazione che l'art. 23 comma 3 consente all'Autorità di Vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), di individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare e modificare l'elenco degli indici di basso rischio elencati nel comma 2 con la previsione di specifiche modalità di adeguata verifica semplificata da assumere.

Tanto premesso, considerato l'orientamento del legislatore Comunitario, volto ad improntare l'intero sistema del contrasto al riciclaggio ed al terrorismo sul principio dell'approccio basato sul rischio che ogni Stato e a seguire ogni intermediario deve adottare per calibrare le giuste misure da assumere per il contenimento del rischio riciclaggio all'interno della singola realtà, chiediamo a codesta autorevole Autorità di Vigilanza di volerci fornire gli strumenti che ci consentano di poter utilizzare al meglio tale approccio.

Il mancato riconoscimento esplicito delle specifiche peculiarità delle *carta corporate*, all'interno della normativa primaria e secondaria in materia, ci pone infatti in una situazione penalizzante, sia per quel che attiene ai processi operativi da attuare per essere pienamente *compliant*, che per le concrete prospettive di business, ciò, soprattutto, se messi a confronti con altri operatori esteri del settore che gestiscono prodotti analoghi.

Milano, 11.06.2018

EDENRED ITALIA FIN S.r.l.

L'Amministratore Delegato

Olivier Raguis
